



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BENI PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI
BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI SIENA**

Indice

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	3
Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Articolo 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ELETTRICO.....	3
Articolo 3 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI E REQUISITI TECNICI MINIMI.....	4
Articolo 4 – MARCHI E DOCUMENTAZIONE.....	5
Articolo 5 – IMPORTO DELLA FORNITURA.....	6
Articolo 6 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	6
CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO.....	6
Articolo 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	6
Articolo 8 – MODO DI AGGIUDICAZIONE.....	7
Articolo 9 – CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	8
CAPO III – CONTRATTO DI APPALTO.....	9
Articolo 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Articolo 11 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	9
Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI.....	9
Articolo 13 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
Articolo 14 – INIZIO DELL'ESECUZIONE.....	10
Articolo 15 – TERMINI DI ESECUZIONE.....	10
Articolo 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – PROROGHE.....	11
Articolo 17 – ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA.....	11
Articolo 18 – CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA.....	11
Articolo 19 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.....	11
Articolo 20 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA. .	11
Articolo 21 – SUBAPPALTO.....	12
Articolo 22 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	12
Articolo 23 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	13
CAPO V – PENALITA'.....	13
Articolo 24 – MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA'.....	13
Articolo 25 – IMPORTO DELLA PENALITA'.....	13
Articolo 26 – MODALITA' DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITA'.....	13
CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA.....	14
Articolo 27 – PAGAMENTI.....	14
Articolo 28 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	14
CAPO VII – COLLAUDO E GARANZIE.....	14
Articolo 29 – COLLAUDO DELLA FORNITURA.....	14
Articolo 30 – LE DECISIONI DEL COLLAUDO.....	15
Articolo 31 – FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO.....	15
Articolo 32 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA.....	15
CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Articolo 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Articolo 34 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE.....	16
Articolo 35 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO.....	16
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
Articolo 36 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	17
Articolo 37 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO.....	17

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto le forniture e i lavori accessori meglio dettagliati al comma seguente, necessari per la realizzazione, all'interno del territorio comunale di Siena, di un servizio di bike sharing elettrico con biciclette a pedalata assistita.
2. Costituisce oggetto di appalto, in particolare:
 - a) la fornitura e trasporto di n. 77 colonnine o stalli per la ricarica elettrica delle biciclette a pedalata assistita
 - b) i lavori occorrenti per la posa in opera delle colonnine, consistenti in opere edili, scavi ed allacciamenti ai servizi di rete necessari (Categoria OG 3 dell'Allegato A del DPR 207/2010);
 - c) fornitura e trasporto di n. 67 biciclette a pedalata assistita, conformi alla definizione e ai requisiti contenuti nel D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
 - d) fornitura, trasporto e posa in opera di n. 15 totem informativi;
 - e) fornitura di n. 800 smartcard contactless con tecnologia RFID, compreso l'hardware necessario per la lettura e programmazione delle smartcard;
 - f) fornitura dei software di gestione del servizio, necessari per l'abilitazione al prelievo/riconsegna dei veicoli e per la gestione dell'anagrafica e delle statistiche di utilizzo.
3. In ragione delle caratteristiche e dell'importo dei lavori di posa l'appalto è, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 163/2006, riconducibile alla fattispecie degli "appalti pubblici di forniture".
4. L'infrastruttura dovrà essere realizzata sulla base di apposito progetto definitivo-esecutivo corredato degli atti amministrativi autorizzativi eventualmente necessari, predisposto dall'appaltatore a mezzo di tecnici in possesso di adeguata capacità professionale, all'uopo incaricati; detto progetto dovrà essere sottoposto a preventiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante, approvazione che costituisce condizione indefettibile per l'avvio dell'appalto.
5. Le colonnine/stalli, le biciclette a pedalata assistita e i totem informativi forniti saranno ripartiti nel territorio comunale per realizzare n. 15 stazioni di prelievo e riconsegna delle biciclette.
6. Sono comprese nella fornitura le garanzie minime di legge dei prodotti forniti, le certificazioni e i collaudi necessari. L'appaltatore dovrà inoltre assicurare, per tutto il periodo di garanzia, l'esecuzione degli interventi sui guasti nei tempi dalla chiamata offerti in sede di gara; i relativi costi fanno carico all'appaltatore medesimo salvo rimborso del prezzo delle prestazioni non oggetto di garanzia.
7. I materiali ed i prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche specificate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario ed accettata dalla stazione appaltante.
8. Rimane a carico del Comune di Siena il coordinamento e supporto nelle fasi di progettazione/autorizzazione e di direzione dell'esecuzione, oltre all'approvazione del progetto presentato una volta acquisiti i necessari pareri e le previste autorizzazioni.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ELETTRICO

1. Il servizio di bike sharing elettrico da costituire nel Comune di Siena prevede il seguente assetto infrastrutturale e funzionale:
 - a) presenza all'interno del territorio comunale di stazioni di prelievo e riconsegna di biciclette a pedalata assistita, dislocate in punti strategici della città per il collegamento tra quartieri, centro storico, poli attrattori di utenza (ospedale, università, ecc.);
 - b) possibilità di riconsegna dei veicoli in stazioni diverse da quella di prelievo;
 - c) presenza in ogni stazione di apposite colonnine o stalli a cui agganciare in modo semplice e

- sicuro le biciclette per il loro stazionamento e per la ricarica elettrica delle batterie;
 - d) ottimizzazione del rapporto tra numero di colonnine/stalli vuoti e biciclette disponibili in ogni stazione per consentire sia il prelievo che la riconsegna dei mezzi;
 - e) prelievo delle biciclette solo da parte di utenti abilitati al servizio mediante smartcard personale contactless con tecnologia RFID; predisposizione della possibilità di utilizzo di username e password da richiedere via internet con addebito su carta di credito, per abbonamenti giornalieri o settimanali, da utilizzare direttamente presso la stazione;
 - f) servizio in funzione 24 ore su 24, senza la presenza nelle stazioni di personale lavorativo dedicato;
 - g) tempo di noleggio conteggiato automaticamente, attivato dallo sblocco della bicicletta dalla colonnina/stallo e concluso dal suo aggancio nella stazione di arrivo;
 - h) addebito automatico del costo del noleggio sulla smartcard o sulla carta di credito;
 - i) presenza, all'interno di ogni stazione, di totem informativo contenente l'ubicazione di tutte le stazioni dedicate al servizio, le regole di utilizzo ed ogni altra informazione utile per l'utente;
 - j) presenza, all'interno di ogni stazione, di un'interfaccia utente integrata nel totem informativo o separata per l'abilitazione del servizio e tutte le operazioni necessarie all'avvio del noleggio;
 - k) acquisizione delle statistiche del servizio, in termini di tempi di utilizzo delle singole biciclette, tracciamento delle stazioni di prelievo e di riconsegna, ecc.
2. Le caratteristiche funzionali specifiche e i requisiti tecnici di ogni componente costituente il servizio e oggetto della fornitura sono specificati negli articoli seguenti.

Articolo 3 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI E REQUISITI TECNICI MINIMI

1. Si riportano di seguito le caratteristiche funzionali e i requisiti tecnici **minimi** che dovranno avere le singole componenti oggetto della fornitura:
- a) colonnine/stalli:
 - i. ricarica elettrica della bicicletta ad essi agganciata senza la presenza di cavi esterni supplementari e senza la necessità di alcuna operazione specifica da parte dell'utente;
 - ii. presenza di un sistema di blocco della bicicletta per impedirne il prelievo non autorizzato; ad aggancio avvenuto del mezzo alla colonnina/stallo si conclude automaticamente il periodo di noleggio e si avvia la ricarica elettrica;
 - iii. sistema di interruzione automatica della ricarica al raggiungimento della carica completa della batteria;
 - iv. sblocco automatico della bicicletta a seguito di abilitazione mediante smartcard contactless con tecnologia RFID e/o username e password;
 - v. modularità delle installazioni per successive aggiunte o spostamenti di colonnine/stalli in ogni stazione;
 - vi. idoneità al funzionamento in ambiente esterno;
 - vii. grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante.
 - b) biciclette a pedalata assistita:
 - i. telaio in lega leggera;
 - ii. ruote da 26" o 28" in lega leggera;
 - iii. manubrio e attacco manubrio in lega leggera;
 - iv. batterie al litio;
 - v. motore brushless;
 - vi. pneumatici rinforzati antiforatura;
 - vii. indicazione dello stato di carica della batteria;
 - viii. presenza di cestino portapacchi anteriore;
 - ix. luci anteriori e posteriori sempre accese durante la marcia;
 - x. cavalletto;
 - xi. presenza di un sistema di aggancio alla colonnina/stallo senza la necessità di dispositivi ulteriori quali catene o altro che richiedano un intervento specifico dell'utente;

- xii. sella anatomica regolabile con sistema che ne impedisca l'asportazione;
 - xiii. sistema di ricarica dedicato che consenta la ricarica del mezzo esclusivamente agganciato alla colonnina/stallo previsto dal servizio;
 - xiv. presenza di tutte le dotazioni minime necessarie per la circolazione delle biciclette a norma di legge, rispondenti cioè alla definizione di velocipedi di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e relativo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento a caratteristiche tecniche del motore elettrico, dispositivi di frenatura, di segnalazione acustica e visiva;
 - xv. idoneità allo stazionamento e al funzionamento in ambiente esterno;
 - xvi. numerazione progressiva;
 - xvii. grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante.
- c) totem informativi:
- i. presenza di cartografia indicante le ubicazioni di tutte le stazioni;
 - ii. indicazione delle regole di utilizzo del servizio e di ogni altra informazione utile per l'utente, da concordare con la stazione appaltante;
 - iii. le informazioni riportate devono essere disponibili almeno nelle seguenti lingue: italiano e inglese;
 - iv. idoneità all'installazione in ambiente esterno;
 - v. grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante.
- d) smartcard contactless con tecnologia RFID:
- i. conformi allo standard ISO/IEC 14443 o altro equivalente tra gli standard maggiormente diffusi;
 - ii. tessere numerate e nominative;
 - iii. fornitura di hardware necessario per la lettura e programmazione delle smartcard;
 - iv. possibilità di richiedere ulteriori forniture di tessere aventi le medesime caratteristiche funzionali per esigenze di potenziamento del servizio;
 - v. grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante.
- e) software di gestione: uno o più software dovranno consentire da una parte l'interfacciamento dell'utente con il sistema per le operazioni di prelievo e riconsegna della bicicletta, dall'altra la gestione del servizio da parte degli operatori addetti. Si riportano le caratteristiche minime da garantire:
- Interfaccia utente*:
- i. lettura della smartcard contactless e/o di username e password e identificazione dell'utente;
 - ii. abilitazione al prelievo e conseguente sblocco della bicicletta;
 - iii. riconoscimento dell'avvenuta riconsegna della bicicletta, con blocco della stessa alla colonnina/stallo e calcolo del tempo di noleggio;
 - iv. calcolo del costo del noleggio, sulla base dei dati di prelievo e riconsegna, e conseguente addebito sulla smartcard o sulla carta di credito;
 - v. possibilità di aggiornamento del software per eventuali ulteriori funzionalità.
- Interfaccia operatore*:
- vi. gestione completa (in scrittura e lettura) dell'anagrafica degli utenti e memorizzazione dei dati;
 - vii. conoscenza in tempo reale della disponibilità delle biciclette in ogni stazione e di quelle in uso;
 - viii. diagnostica di ogni stazione;
 - ix. registrazione delle statistiche di utilizzo delle biciclette, tra cui tempi di utilizzo e tracciamento dei percorsi mediante registrazione delle stazioni di prelievo e riconsegna relativi al singolo veicolo;
 - x. possibilità di aggiornamento del software per eventuali ulteriori funzionalità.
- f) varie:
- i. corso di addestramento per gli operatori sul funzionamento del sistema e dei software;
 - ii. presenza di un sistema di segnalazione che indichi all'utente, presso la stazione, il livello di carica delle batterie nonché le biciclette non utilizzabili a causa di guasto.

Articolo 4 – **MARCHI E DOCUMENTAZIONE**

1. I componenti utilizzati per la realizzazione dell'apparecchiatura dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane di riferimento.
2. Il costruttore degli apparecchi deve essere dotato alla data della presentazione dell'offerta, di certificazione di sistema di qualità ISO 9001/2008.

Articolo 5 – **IMPORTO DELLA FORNITURA**

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato in € 412.622,95= oltre IVA, di cui € 406.259,31= a base di gara e € 6.363,64=, non soggetti a ribasso, per gli oneri per la sicurezza. L'importo complessivo è così suddiviso:
 - a) € 342.622,95= per le forniture;
 - b) € 63.636,36= per la posa in opera delle colonnine/rastrelliere per la ricarica elettrica;
 - c) € 6.363,64= per gli oneri della sicurezza per la posa in opera delle colonnine/rastrelliere, non oggetto dell'offerta.
2. L'importo contrattuale sarà pari a € 406.259,31=, diminuito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria e aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. L'importo contrattuale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all'aggiudicatario sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
4. L'economia derivante dall'applicazione del ribasso, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 per le varianti in corso d'opera, potrà essere utilizzata dalla stazione appaltante per acquisire, ai prezzi unitari derivanti dall'offerta della ditta aggiudicataria, ulteriori forniture di beni oggetto del presente capitolato, fino all'occorrenza dell'importo posto a base di gara.
5. L'IVA è a carico della stazione appaltante.

Articolo 6 – **VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. L'importo offerto dall'aggiudicatario è fisso ed immutabile per tutta la durata dello stesso, non essendo prevista alcuna variazione del corrispettivo dell'impresa appaltatrice.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 7 – **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto a mezzo di procedura aperta alla quale potranno partecipare imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con riferimento all'attività prevalente.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa le imprese che:
 - a) abbiano effettuato nell'ultimo triennio forniture identiche a quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo posto a base di gara;
 - b) abbiano eseguito, sempre nell'ultimo triennio, la completa realizzazione di almeno tre interventi simili (realizzazione di un servizio di bike sharing) per le quali dovrà essere esibito, in caso di aggiudicazione, il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
 - c) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie.

3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma precedente devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Con riferimento al requisito di cui al punto c), ciascuna impresa raggruppata deve produrre almeno una dichiarazione bancaria a comprova della propria capacità.
4. Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è inoltre consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs 163 del 2006.
5. Con riferimento ai lavori complementari e strumentali alla fornitura, i concorrenti, singoli od appositamente raggruppati, dovranno inoltre possedere in proprio i requisiti appresso indicati ovvero, qualora ne siano sprovvisti, subappaltare i lavori a soggetto in possesso di adeguata qualificazione: requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 con riferimento a lavori riferibili alla categoria OG 3 dell'allegato A al medesimo DPR.

Articolo 8 – MODO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara per l'affidamento della fornitura sarà espletata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

Voci di valutazione	Punteggio massimo
A) Offerta economica	65 punti
B) Offerta tecnica	35 punti
B1) Valutazione tecnica delle biciclette	10 punti
B2) Valutazione tecnica delle colonnine/stalli	10 punti
B3) Valutazione tecnica dei totem informativi	7 punti
B4) Ulteriori funzionalità ed accessori	8 punti
TOTALE	100 punti

2. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità di seguito riportate, in conformità a quanto stabilito nell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010.
3. In dettaglio saranno valutati i seguenti aspetti:
A) Offerta economica: l'attribuzione del punteggio avverrà sull'importo offerto dall'impresa al netto dell'IVA, secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

B) Offerta tecnica: per ciascuna sottocategoria dell'Offerta tecnica riportata di seguito (lettere da "a" ad "m" delle voci B1, B2, B3 e B4) verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente variabile tra 0 e 1 calcolato mediante "confronto a coppie" seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. n. 207/2010: il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile per ciascuna sottocategoria determinerà il punteggio conseguito dai singoli

concorrenti. Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

B1) Valutazione tecnica delle biciclette (massimo 10 punti):

- a) caratteristiche prestazionali (fino a 5 punti):
prestazioni della batteria, quali durata della carica, vita media (numero massimo di cicli di ricarica), dimensioni e peso; specifiche tecniche del motore elettrico, quali potenza, consumi, ecc.
- b) praticità di utilizzo (fino a 3 punti):
semplicità di utilizzo da parte dell'utente, presenza di cambio marcia, dimensioni del telaio consone per una comoda fruizione da parte del maggior numero di persone in relazione all'altezza media, robustezza, leggerezza e manovrabilità del mezzo, sistemi antifurto, sia per l'aggancio sicuro alla colonnina/stallo della stazione, sia per la sosta temporanea dell'utente in altro luogo, sia per le componenti più facilmente rimovibili (batteria, sella, pedali, ruote, ecc.);
- c) valore estetico (fino a 2 punti):
valore estetico del mezzo e grado di riconoscibilità in quanto appartenente al servizio di bike sharing.

B2) Valutazione tecnica delle colonnine/stalli (massimo 10 punti):

- d) caratteristiche prestazionali (fino a 5 punti):
tempi di ricarica della batteria, presenza di una presa elettrica standard per la ricarica di biciclette a pedalata assistita private, non facenti parte del servizio di bike sharing;
- e) praticità di utilizzo (fino a 3 punti):
semplicità di utilizzo nelle operazioni di prelievo e riconsegna della bicicletta, limitazione dei danni da atti vandalici per scelta dei materiali e effetto deterrente per furti/vandalismo;
- f) valore estetico (fino a 2 punti):
grado di impatto paesaggistico, corretto inserimento nell'arredo urbano ed estetica.

B3) Valutazione tecnica dei totem informativi e interfaccia utente (massimo 7 punti):

- g) praticità di utilizzo (fino a 5 punti):
semplicità di utilizzo e di consultazione delle informazioni, indicazione in tempo reale dello stato di occupazione di ogni stazione, presenza di hotspot Wi-Fi integrato per l'accesso ad internet;
- h) valore estetico (fino a 2 punti):
grado di impatto paesaggistico, corretto inserimento nell'arredo urbano ed estetica.

B4) Ulteriori funzionalità ed accessori (massimo 8 punti):

- i) garanzia e assistenza tecnica oltre quanto previsto all'art.32, e con particolare riferimento ai tempi di intervento per la riparazione dei guasti inferiori al minimo garantito di 48 ore (**fino a 3 punti**);
- j) semplicità di manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture e disponibilità dei pezzi di ricambio (**fino a 2 punti**);
- k) applicazione per smartphone con indicazioni utili per l'utente, quali informazioni sul funzionamento del servizio, disponibilità in tempo reale delle biciclette in ogni stazione, ecc. (**fino a 1 punto**);
- l) operazioni pubblicitarie e di marketing (**fino a 1 punto**);
- m) ulteriori funzionalità e accessori (**fino a 1 punto**).

Articolo 9 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

- 1. Ai fini dell'aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:
 - a) l'**offerta economica**, che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto

sull'importo posto a base di gara di €. 406.259,31= e il conseguente prezzo complessivo, nonché, per ogni tipologia di beni forniti, i prezzi unitari offerti per l'effettuazione della fornitura che verranno utilizzati per eventuali varianti;

- b) una **relazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che evidenzia e precisi, per i prodotti offerti, le loro specifiche tecniche, il periodo di garanzia, il servizio di assistenza e **tutti gli altri elementi utili per attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 8.**
2. Le proposte della ditta aggiudicataria formulate nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.

CAPO III – CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa appaltatrice della fornitura è tenuta a stipulare apposito contratto.
2. La stipulazione del contratto è subordinata alla preventiva individuazione dal parte della stazione appaltante del soggetto gestore del servizio di bike sharing elettrico. In assenza di tale individuazione la Stazione appaltante provvederà alla revoca dell'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse.
3. A tal fine un rappresentante dell'impresa è tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo provando la propria legittimazione ed identità.
4. Ove il rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, la stazione appaltante fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
5. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. n. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla quantità o della qualità della prestazione.

Articolo 11 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato;
 - b) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;
 - c) il provvedimento di aggiudicazione;
 - d) la relazione presentata dall'aggiudicataria;
 - e) elaborati grafici progettuali, le relazioni tecniche;
 - f) il piano di sicurezza e coordinamento;
 - g) il piano operativo di sicurezza.

Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali.
2. L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dal Comune e preventivamente comunicate alla medesima.
3. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima del perfezionamento del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
2. Detta cauzione definitiva deve essere prestata nei termini e con le modalità preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione di cui all'art. 13; competono in tal caso all'impresa pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Articolo 15 – TERMINI DI ESECUZIONE

- 1 L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'invio alla stazione appaltante del progetto della fornitura corredato dai relativi provvedimenti autorizzatori, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 4, entro 30 giorni continui e consecutivi dalla stipulazione del contratto o dalla consegna in via d'urgenza.
- 2 Il termine per l'esecuzione della fornitura e relativa posa di cui al presente capitolato è fissato in 90 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto di cui al comma precedente.
- 3 Si precisa al, riguardo che l'Amministrazione può chiedere a l'appaltatore modifiche al progetto che consideri motivatamente carente dal punto di vista tecnico, modifiche che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto di affidamento.
- 4 L'impresa potrà organizzare la fornitura e posa in opera nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali; la fornitura e posa in opera dovrà essere resa "chiavi in mano" e completata globalmente.
- 5 Entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto l'affidatario dovrà rimettere la prova di resa energetica.

Articolo 16 – **SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – PROROGHE**

1. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2. Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione, su proposta dell'Impresa, ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'impresa: nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.
3. Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.

Articolo 17 – **ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA**

1. La data in cui la fornitura viene completata risulta da specifico verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione e dagli incaricati dell'impresa; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e delle carenze documentali eventualmente riscontrate.
2. In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di presa in consegna ed il successivo collaudo non implicano la completa accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando in seguito al collaudo dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.
3. Inoltre l'impresa resta l'unica responsabile delle opere realizzate.

Articolo 18 – **CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA**

1. Tutti i materiali, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche descritte al precedente art. 3 e nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 19 – **ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, sarà a carico dell'impresa appaltatrice e si intende pertanto compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale, anche l'obbligo di fornire, alla consegna dei materiali tutte le documentazioni tecniche ed i relativi "manuali di uso e manutenzione", necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione.

Articolo 20 – **OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA**

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve

produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo della fornitura.
4. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per la fornitura eseguita.
5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
8. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 21 – SUBAPPALTO

1. L'impresa appaltatrice esegue in proprio le forniture comprese nel contratto.
2. E' consentito il subappalto delle forniture, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione del Comune.
3. In caso di ricorso al subappalto della fornitura senza la necessaria autorizzazione l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
4. I lavori di posa indicati all'art. 1 comma 2 possono essere eseguiti dall'Impresa appaltatrice solo se in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del DPR 207/2010
5. Pertanto la Ditta appaltatrice, qualora non in possesso dei requisiti previsti all'art. 90, comma 1°, lettera a), b) e c) del succitato D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori di cui sopra dovrà subappaltarli, con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs 163/2006, ad altra impresa fornita della necessaria qualificazione.

Articolo 22 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'impresa è unica responsabile dell'esecuzione della fornitura e posa in opera, in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.

Articolo 23 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, sancito dall'art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà pertanto esclusivamente sull'impresa stessa, restandone completamente sollevato il Comune.
3. Il soggetto aggiudicatario, in relazione alle responsabilità assunte, dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio della fornitura appaltata, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
 - L'impresa medesima come contraente
 - Massimali per danni alle cose e R.C.T. di importi adeguati.
4. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
5. L'impresa infine assume l'obbligo di garantire al Comune il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO V – PENALITA'

Articolo 24 – MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA'

1. L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato al precedente art. 15, comma 2.
2. Inoltre è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi negli interventi di manutenzione rispetto al termine indicato in sede di gara.

Articolo 25 – IMPORTO DELLA PENALITA'

1. L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente comma 1 è fissato nella misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
2. L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente comma 2 è fissato nella misura del 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni 12 ore di ritardo accumulato e decorrerà dalla data di richiesta d'intervento.
3. In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto. Qualora l'importo delle penali da addebitare all'impresa supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 26 – MODALITA' DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITA'

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 13.

2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Articolo 27 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa e la ritenuta di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato nella misura del 90% dell'importo offerto, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura, subordinatamente all'emissione del certificato di collaudo con cui si attesti la regolare esecuzione della fornitura e posa in opera.
2. Il restante 10% dell'importo offerto e le trattenute di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura a compimento del periodo offerto di garanzia e di manutenzione.
3. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla contratto d'appalto.

Articolo 28 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali, salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dei maggiori danni.

CAPO VII – COLLAUDO E GARANZIE

Articolo 29 – COLLAUDO DELLA FORNITURA

1. Le forniture sono collaudate dal Comune, che vi provvede attraverso personale tecnico all'uopo incaricato o tramite personale esterno da individuarsi.
2. La verifica sull'opera installata verrà effettuata entro 5 giorni dal completamento della stessa

alla presenza di un rappresentante della ditta appaltatrice. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

3. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. In assenza dell'impresa e dei suoi incaricati, il verbale redatto dal collaudatore fa egualmente stato contro di essa.
4. Le operazioni di collaudo risultano sempre da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dall'impresa.
5. Il collaudo accerta che i beni presentino i requisiti previsti dal contratto per la fornitura e posa in opera.

Articolo 30 – LE DECISIONI DEL COLLAUDO

1. E' rifiutata la fornitura che risulta difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.
2. Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenta difetti di lieve entità, cioè non risulta perfettamente conforme alle prestazioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
3. L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.
4. Il regolare svolgimento del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna da parte del Comune non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non sono emersi al momento della collaudo ma vengono in seguito accertati; in tal caso l'impresa è inviata dal Comune ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.

Articolo 31 – FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

1. L'impresa ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato al collaudo entro dieci giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dal ricevimento della lettera raccomandata del Comune di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.
2. Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad €. 50,00= per ogni giorno di ritardo.
3. La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, ovvero, in mancanza, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Articolo 32 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo minimo di 12 mesi (dodici mesi) dalla data di effettiva consegna o per il maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara.
2. L'impresa pertanto elimina e proprie spese tutti i difetti manifestati durante tale periodo nel bene fornito, dipendenti a da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della lettera del Comune con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa dovrà adempiere a tale obbligo.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'Impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire da altra impresa quanto richiesto, addebitandone il costo all'impresa inadempiente.

CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvi gli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
 - e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento delle forniture non eseguite fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
 - i) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente capitolato.

Articolo 34 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 35 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 4, il pagamento del valore delle forniture eseguite fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'articolo 33, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e dell'importo relativo.
4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 36 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 37 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.